



Partito Popolare Democratico
Sezione Cureglia

**STATUTO DELLA SEZIONE DI CUREGLIA DEL
PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE (PPD)**

Denominazione, scopi e appartenenza

Art. 1

Con la denominazione **Sezione di Cureglia del Partito Popolare Democratico Ticinese (PPD)** è costituita un'associazione politica ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS avente per scopo:

- di promuovere e difendere i fini politici, economici, sociali e di programma perseguiti dal Partito Popolare Democratico Cristiano Sociale Svizzero (PDC) e del Partito Popolare Democratico Ticinese (PPD);
- di tutelare e promuovere gli interessi della comunità.

Il recapito dell'associazione viene determinato dal Presidente.

Art. 2

L'associazione rappresenta il Partito Popolare Democratico Ticinese nel comune di Cureglia. Possono farne parte tutti i cittadini domiciliati nel Comune aventi 16 anni compiuti che accettano il programma d'azione cantonale del PPD e si conformano al presente statuto.

Organizzazione

Art. 3

Gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Comitato
- c) l'Ufficio presidenziale

Assemblea

Art. 4

L'Assemblea comunale, formata da tutti i cittadini popolari democratici del Comune, è l'organo sovrano del partito che determina gli indirizzi della politica comunale e procede alle nomine di sua competenza.

Sono di sua competenza:

- l'esame e la decisione di problemi politici a carattere comunale nonché l'esame di questioni di portata distrettuale, cantonale e federale;
- la nomina del Comitato comunale e del Presidente sezionale;
- l'approvazione dello Statuto della Sezione
- la scelta dei candidati al Municipio, al consiglio comunale e alle altre cariche comunali e consortili;
- la formulazione di eventuali proposte per i candidati alla carica di presidente cantonale del partito, di presidente distrettuale, di consigliere di Stato e di deputato alle Camere federali.

Art. 5

L'Assemblea si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria.

Assemblee straordinarie possono venir convocate su richiesta del Presidente, del Comitato o di un numero significativo di aderenti.

Art. 6

L'Assemblea viene convocata a cura dell'Ufficio presidenziale.

Un'Assemblea regolarmente convocata è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni vengono prese a semplice maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei due terzi.

In occasione dell'assemblea ordinaria i soci saranno orientati sulla situazione politica comunale e sull'attività svolta nei consessi politici.

Il Comitato

Art. 7

Il Comitato comunale promuove l'attività del partito sul territorio comunale.

Sono di sua competenza:

- l'interpretazione e l'applicazione delle decisioni dell'Assemblea, del programma del partito e degli statuti;
- l'allestimento delle liste dei candidati al Municipio e al Consiglio comunale che verranno proposte all'Assemblea;
- la nomina dei delegati comunali alle assemblee cantonali e distrettuali, dei rappresentanti nei rispettivi organi, dei rappresentanti nei consorzi e nelle commissioni municipali;
- la designazione dell'Ufficio presidenziale, escluso il Presidente;
- l'esame dei problemi di politica comunale, per determinare l'atteggiamento del partito nei consessi comunali, nel quadro del programma, delle decisioni del Comitato comunale e del presente statuto.

Art. 8

Il Comitato si riunisce di regola quattro volte all'anno.

Può essere convocato in qualsiasi momento in forma straordinaria dal Presidente o dietro richiesta di 1/3 dei suoi membri specificando le trattande.

Le decisioni vengono prese a semplice maggioranza dei presenti.

Art. 9

Fanno parte del Comitato:

- i Membri dell'Ufficio presidenziale
- i Municipali in carica
- gli eletti in Consiglio Comunale
- i Membri onorari
- altre persone vicine al partito, designate dall'Assemblea.

Art. 10

Il Comitato è eletto nel corso della prima Assemblea dopo le elezioni comunali e rimane in carica 4 anni.

I Membri onorari sono eletti a vita.

L'Ufficio presidenziale

Art. 11

Fanno parte dell'ufficio presidenziale:

- il Presidente
- il vice Presidente
- il segretario
- il cassiere della sezione

Art. 12

L'Ufficio presidenziale cura i rapporti con gli organi del partito, con i Municipali e con il Gruppo PPD del Consiglio Comunale; esamina preliminarmente le questioni di competenza del Comitato e allestisce l'ordine del giorno delle riunioni; amministra il patrimonio sezionale.

Art. 13

I delegati comunali negli organi cantonali hanno le competenze fissate dallo Statuto del Partito Popolare Democratico Ticinese.

Il presidente della sezione è delegato comunale di diritto.

Art. 14

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, fa stato lo Statuto del Partito Popolare Democratico Ticinese.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Comunale nella sua seduta del 20 febbraio 1997 ed entra immediatamente in vigore.